



PAOLO DORIA

Avvocato

LA FORMAZIONE DEL GIURISTA: L'IMPRESA DI SERVIZI LEGALI O IL *VIR BONUS DICENDI PERITUS*¹?

SOMMARIO: 1. *Premessa: le scuole forensi per la formazione del giurista.* – 2. *Il modello del giurista: l'imprenditore che offre il sapere giuridico sul mercato, o il vir bonus dicendi peritus?* – 3. *Conclusioni.*

1. – Quando si pone l'interrogativo sulla possibilità di considerare la giustizia come un'azienda, si accostano necessariamente gli operatori del diritto alle imprese, ovvero ad attività organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi².

Per un docente su cui ricade la responsabilità dell'organizzazione di una scuola di formazione forense dedicata alla preparazione degli avvocati del futuro, il tema è estremamente delicato perché riguarda lo stesso obiettivo finale del programma didattico da proporre ai discenti.

Per affrontare adeguatamente la questione, pertanto, è necessario esaminare il problema della formazione forense sia sotto il profilo culturale che di quello normativo.

Il tema della formazione giurista³, che pure è di antica data, traendo la propria radice

¹ Scritto destinato agli Atti della Conferenza *Le sfide future per la giustizia: la giustizia come azienda?*, tenutasi in data 8 marzo 2019 presso il Polo scientifico-didattico Studi sull'Impresa di Vicenza dell'Università di Verona, sotto la presidenza del Prof. Alessio Zaccaria.

² È appena il caso di ricordare che impresa e azienda, pur essendo considerate nel gergo comune sinonimi, in realtà rappresentano giuridicamente due nozioni distinte, l'una collegata all'attività dell'imprenditore (art. 2082 c.c.), l'altra al complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.).

³ A. Mariani Marini, *Introduzione a un modello formativo per l'avvocatura*, a cura del CENSIS e del Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati, Milano, 2000, p. 13 ss.; *id.*, *Come formare il giurista*, in *Diritto & formazione*, 2005, 10, p. 1388 e ss.; *id.*, *La formazione dell'avvocato – il ruolo della scuola forense*, in *La previdenza forense*, 2005, p. 311 e ss.; *id.*, *Il futuro di una professione antica. Prospettive per le scuole forensi*, in *Conferenza nazionale delle scuole forensi. Atti*, Roma, 2009, p. 11

JUS CIVILE



addirittura agli albori della professione forense, è quanto mai attuale, come è documentato dalle numerose pubblicazioni di autorevoli studiosi che trattano la materia.

Sotto l'aspetto legislativo, i primi corsi di formazione vennero normati con il D.P.R. n. 101 del 1990 che disciplinava la pratica forense: l'art. 3 prevedeva che i consigli dell'ordine potessero costituire delle scuole di formazione professionale di durata biennale basate sulla trattazione di casi pratici di natura civile, penale e amministrativa.

In realtà, in quegli anni, salvo alcune lodevoli eccezioni, non si sviluppò un autentico movimento culturale attento alla formazione didattica del giurista.

La vera spinta esterna alla costituzione delle scuole di formazione forense avvenne ad opera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che nel 1999 pose all'attenzione degli ordini forensi il dovere di garantire la qualità delle prestazioni professionali degli iscritti, a pena della stessa sopravvivenza del sistema ordinistico. Il Consiglio Nazionale Forense, allora, costituì frettolosamente il Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati, con lo scopo di dare avvio ad un movimento formativo nuovo che si staccasse dal tradizionale praticantato, ormai rivelatosi irrimediabilmente superato dalle dinamiche socio-economiche e dall'accesso incontrollato, con crescita esponenziale, dei giovani alla professione. Nello stesso anno 1999 venne costituita anche la scuola di formazione forense dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, che pertanto compie vent'anni di attività didattica.

ss.; *id.*, *Agli antipodi dell'azzeccagarbugli. Cultura ed etica dell'avvocato*, Napoli, 2009, p. 57 ss.; *id.*, *Conoscere per deliberare. Sull'accesso ai giovani alla professione*, in *Cultura e diritti*, 2013, 01, p. 9 ss.; A. Zaccaria, *L'insegnamento del diritto: dall'Università alla professione di avvocato*, in *Studium Iuris*, 2013, p. 1-4; A. Gentili, *La formazione dell'avvocato civilista*, in *Cultura e diritti*, 2012, 2, p. 9 ss.; P. Moro, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, Pordenone, 2009; G. Pascuzzi, *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, Bologna, 2013; *id.*, *Avvocati formano avvocati. Guida all'insegnamento dei saperi forensi*, Bologna, 2015; B.C. Sinisi, *La formazione del giurista tra teoria e pratica*, in *Cultura e diritti*, 2013, 4, p. 33 ss.; M. Manzin, *La "svolta argomentativa" in Italia e il contributo della metodologia alla formazione del giurista pratico*, in *Cultura e diritti*, 2012, 1, p. 63 ss. e, *ivi*, 2012, 2, p. 21 ss.; *id.*, *La formazione dei formatori come s'insegna nel "ginnasio forense"*, in *Educazione forense. Sul metodo della didattica giuridica*, a cura di P. Moro, Trieste, 2011, p. 25 ss.; M. Cossutta, *Metodo formativo e metodo giuridico. Due campi a confronto per mezzo di nove domande*, in *Educazione forense. Sul metodo della didattica giuridica*, a cura di P. Moro, cit., p. 37 ss.; C. Angelici (a cura di), *La formazione del giurista*, Milano, 2004; V. Zeno Zencovich (a cura di), *Come insegnare il diritto. Metodi, modelli, valutazione*, Torino, 2004; S. Racheli, *Formazione dell'avvocato e identità di ruolo*, in *L'avvocato e il processo. Le tecniche di difesa*, a cura di A. Mariani Marini e M. Paganelli, Milano, 2003, p. 639 ss. Sulla formazione dell'avvocato in Europa: G.B. Ferri, *La formazione del "civilista europeo"*, in *Contratto e impresa Europa*, 1996, p. 463 ss.; A. Gambaro, *La formazione del giurista in Europa*, in *Contratto e impresa Europa*, 2002, p. 796 ss.; G. Alpa – A. Mariani Marini (a cura di), *La formazione dell'avvocato in Europa*, Pisa, 2009; P.G. Traversa, *Dalla Sicilia alla Lapponia, alla ricerca di una formazione giudiziaria europea*, in *Cultura e diritti*, 2013, 3, p. 27.



Tra i pochi volenterosi chiamati ad occuparsi della materia, si sviluppò subito la consapevolezza che la metodologia didattica da proporre nelle scuole forensi doveva distaccarsi dal tradizionale insegnamento del sapere giuridico attraverso la lezione frontale, che rischiava di tradursi in un'inutile ripetizione dei corsi universitari, né poteva prevedere un semplice programma di preparazione al superamento dell'esame di abilitazione professionale⁴, condotto secondo uno schema inadeguato ed obsoleto. In questa situazione, senza punti di riferimento, Alarico Mariani Marini, allora presidente del Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati e straordinario promotore del movimento della didattica forense, era costretto a riconoscere che “*per alcune aree di insegnamento si parte letteralmente da zero*”⁵. Naturalmente si faceva riferimento alle tecniche di argomentazione e persuasione, alla ricerca, al linguaggio giuridico, alla metodologia giuridica e alla comunicazione scritta e orale dell'avvocato.

Venne iniziato un lungo percorso basato su seminari e convegni dedicati alla formazione dei docenti su materie, come la retorica forense, abbandonate dalle università da almeno un secolo e mezzo.

Pur con molte resistenze, basate sulla mancanza di sensibilità per la cultura della formazione dei giovani giuristi, il movimento prese abbrivio fino a sfociare nel definitivo riconoscimento delle scuole di formazione forense nel nuovo ordinamento professionale, visto l'art. 43 della legge n. 247 del 2012. Secondo la norma citata, ora le scuole di formazione forense rappresentano i cardini della preparazione dei tirocinanti e devono essere considerate come master *post lauream* abilitanti di alta specializzazione.

Purtroppo, tuttora, nonostante il tardivo regolamento ministeriale 9 febbraio 2018 n. 17, il nuovo modello formativo non è ancora attuato, a causa di un ulteriore rinvio al 31 marzo 2020 disposto dal decreto ministeriale 5 novembre 2018 n. 133.

In ogni caso, sin dall'inizio, lo sviluppo delle scuole forensi ha dovuto fare i conti con il modello formativo da proporre.

Da sempre nell'avvocatura si contrappongono due modelli antitetici di avvocati: da una parte il legale attento alla componente economica e commerciale della professione, dall'altra il patrono sobrio e diligente, sensibile alla componente pubblica del proprio ministero. Il primo privilegia la componente privatistica, il secondo quella pubblicistica della professione forense.

⁴ A. Mariani Marini, *Come formare il giurista*, in *Diritto & formazione*, 2005, 10, p. 1388; *id.*, *La formazione dell'avvocato – il ruolo della scuola forense*, in *La previdenza forense*, 2005, pp. 311 ss.

⁵ A. Mariani Marini, introduzione a *Un modello formativo per l'avvocatura*, a cura del Censis e del Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati, Milano, 2000, p. 23.

JUS CIVILE



Questa contrapposizione si rinviene addirittura alle radici della professione forense che, per quel che riguarda il diritto occidentale, viene fatta risalire ai processi iniziati a Siracusa nel 467 A.C., in seguito alla caduta dei tiranni Gelone e Gerone.

In pochi anni l'esercizio della retorica fiorì anche ad Athena dove raggiunse livelli di eccellenza con la scuola dei sofisti che privilegiavano la dialettica eristica, ovverosia la tecnica dell'argomentazione tesa a vincere le cause *per fas et nefas*.

Dappertutto in Grecia sorsero scuole di retorica forense, che potremmo definire antesignane delle nostre moderne scuole di formazione per tirocinanti.

Aristofane, nella propria commedia satirica "*Le nuvole*", scritta attorno al 423 A.C., trattava in termini caricaturali proprio il problema dell'insegnamento della retorica: il vecchio Strepsiade, che era stato un giudice popolare, voleva imparare da Socrate, tratteggiato come maestro di sofistica in termini opposti rispetto alla figura riportata da Platone⁶, il metodo per vincere le cause. Ci sono dei sapienti che, "*se li paghi, ti insegnano a parlare e a vincere con il torto o con la ragione*"⁷.

Questa impostazione venne superata già nella Grecia classica dal pensiero di Platone e di Aristotele.

Platone distinse una cattiva retorica, tesa a dimostrare la verosimiglianza e l'illusione, dalla sua controparte filosofica, ovverosia la dialettica, che aveva per oggetto la ricerca della verità⁸, contrapponendo l'antitesi tra il sembrare e l'essere.

La retorica di Aristotele era basata sulla prova, sull'argomentazione, sull'elocuzione e sulla composizione del discorso⁹. Il grande filosofo poneva in parallelo la dialettica con la retorica e distingueva il ragionamento dimostrativo fondato sul sillogismo, che parte da premesse necessariamente vere, dall'entimema, basato su premesse soltanto probabili. Lo sviluppo argomentativo di Aristotele elaborava una logica del verosimile¹⁰ e del pro-

⁶ Sulla figura di Socrate è prevalente la caratterizzazione che ci deriva dagli scritti dell'allievo Platone, anche se sin dall'antichità il dibattito era quanto mai controverso; infatti, altre fonti ci riportano un ritratto completamente diverso del grande filosofo ateniese. Intervenero nella controversia tra gli altri anche Aristotele e Senofonte. Le discussioni proseguirono poi ininterrottamente fino ai nostri giorni. Sul punto vedasi A. Grilli, in Aristofane, *Le nuvole*, a cura di A. Grilli, Milano, 2001, p.11. Sull'importanza dello studio del filosofo ateniese ai fini del metodo dialettico del processo, in funzione di una prospettiva processuale del diritto, vedasi lo splendido libro di Paolo Moro, *La via della giustizia. Il fondamento dialettico del processo*, con l'*Apologia di Socrate* di Platone, Pordenone, 2001.

⁷ Aristofane, *Le nuvole*, a cura di A. Grilli, Milano, 2001, p. 119-120.

⁸ R. Barthes, *La retorica antica*, Milano, 2001, p. 16; B. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, Milano, 1999, p. 22-23.

⁹ R. Barthes, *La retorica antica*, cit., p. 21; B. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, cit. p. 23.

¹⁰ S. Fuselli, *Verità ed opinione nel ragionamento giudiziale. A partire da un confronto con Aristotele*



babile che viene utilizzata tuttora, consapevolmente o meno, da tutti gli avvocati¹¹. Il grande filosofo stagirita intuì che i giuristi dovevano porre l'attenzione non solo sul discorso persuasivo, ma soprattutto sulla capacità di essere convincenti dando dimostrazione di doti etiche quali la moralità, la saggezza, la mitezza e la benevolenza. Il capolavoro della retorica di Aristotele consiste nella fusione dell'*éthos*, cioè le doti di carattere e d'animo dell'oratore, con il *pathos*, ovverosia la capacità di suscitare emozioni nell'uditorio a scopo persuasivo.

Le riflessioni e le opere di Platone e di Aristotele vennero riprese in età romana da Cicerone e Quintiliano, altri giganti dello studio della retorica forense.

È a Catone che dobbiamo l'identificazione della figura dell'avvocato con quella del *vir bonus dicendi peritus*¹² che è il prodotto della formazione retorica del giurista¹³; invero la qualificazione *bonus* e *peritus* non va intesa nel duplice senso di abilità e probità professionale come virtù distinte, ma in un unico concetto dove la capacità tecnica e la dote morale si fondono ontologicamente, “*essendo il bonus il fondamento e la misura del peritus*”, come è stato magistralmente scritto¹⁴.

Purtroppo questo modello non è stato universalmente recepito nella storia dell'avvocatura.

Chi scrive è ben consapevole che nel foro si riscontrano numerosissimi paradigmi umani che sono agli antipodi di questa concezione del giurista e della sua formazione: dappertutto proliferano legulei ignoranti, curiali, opportunisti, avidi e pavidì. Lo stereotipo non è soltanto quello dell'Azzeccagarbugli dei Promessi sposi o di Bartolo delle mozartiane Nozze di Figaro nello splendido libretto di Da Ponte (“*se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà*”¹⁵), ma è un fenomeno che si ripete continuamente nella storia

e Hume, in *Retorica, processo, verità. Principi di filosofia forense*, a cura di F. Cavalla, Milano, 2007, p. 263 ss.

¹¹ A. Mariani Marini, *Agli antipodi dell'azzeccagarbugli. Cultura ed etica dell'avvocato*, cit., p. 21.

¹² La definizione, come è noto, è di catoniana memoria, e la si ritrova nella summa della retorica antica in Quintiliano: “*Non posse oratorem esse nisi virum bonum. Sit ergo nobis orator quem constituimus is qui a M. Catone finitur vir bonus dicendi peritus*”, in *Instit. Orat.*, XII, I, 1 e XII, I, 44.

¹³ P. Moro, *Vir bonus dicendi peritus. L'etica dell'avvocato di valore*, in *Retorica e deontologia forense*, a cura di P. Moro, Milano, 2010, p. 19 ss.

¹⁴ M. Manzin, *Avvocati custodi del processo*, in *Retorica e deontologia forense*, a cura di M. Manzin e P. Moro, cit., p. 9; *id.*, *Argomentazione giuridica e retorica forense. Dieci riletture sul ragionamento processuale*, Torino, 2014, p. 173 ss.

¹⁵ L. Da Ponte, libretto de *Le nozze di Figaro*, musicato da W.A. Mozart e andato in scena nel 1786. Atto primo, scena terza.



dell'avvocatura e la accompagnerà per sempre. Ma contro questa figura negativa della professione forense, pur così diffusa nell'immaginario collettivo, si erge l'argine costituito da quelle straordinarie personalità che riescono, con il portato del loro esempio e delle loro opere, a far brillare un'immagine completamente diversa del giurista, studioso, colto, diligente, onesto, sobrio e impavido¹⁶.

Purtroppo, però, secondo la concezione della gente comune la funzione dell'avvocato, prendendo spunto dalla scuola dei sofisti, sarebbe quella di vincere le cause, *per fas et nefas*, ovverosia senza alcuna indagine sulla fondatezza giuridica delle pretese azionate, e senza alcuna considerazione di tipo etico¹⁷, pubblico¹⁸ e deontologico¹⁹. L'avvocato

¹⁶ Il richiamo non può non andare a Piero Calamandrei, autore di opere straordinarie: *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Milano, 1989; *id.*, *Troppi avvocati!*, ristampa anastatica a cura della Fondazione forense bolognese, Bologna, 2006. Bisogna anche valorizzare il recupero di studi antichi che riproponevano questo cronico scontro tra legulei verbosi, ignoranti e scorretti e avvocati diligenti, colti, studiosi e onesti. In questo senso il mio pensiero va a F. Sansovino, *L'avvocato, dialogo nel quale si discorre tutta l'autorità che hanno i Magistrati di Venezia. Con la pratica delle cose giudiziali del Palazzo*, Venezia, 1559, ripubblicato a cura di P. Calamandrei, Firenze, 1942 e poi, per tipi della Ronzani (Vicenza), nel 2016, con il titolo *L'avvocato e il segretario*; in questo volumetto Sansovino, alla maniera classica, immaginava un dialogo a tre tra Marino, giovane praticante, Felice, avvocato affermato, "scaltrito affarista", più fortunato che dotto, e Lorenzo, avvocato più ricco di dottrina che di clienti. L'avvocato Felice suggeriva al giovane di non studiare le cause ma di rappresentare al giudice, con citazioni latine e frasi fatte, la volontà del cliente, curando di vestir bene, di dimostrarsi in confidenza con i giudici e di farsi accompagnare al processo da uno stuolo di collaboratori per apparire autorevole; l'avvocato Lorenzo, invece, raccomandava al giovane Marino di studiare approfonditamente le cause e di pensarci bene prima di accettarle; inoltre, suggeriva all'allievo di essere probo, sincero, fedele e libero, rifiutandosi di difendere il torto. È la solita contrapposizione tra avvocato commerciante e *vir bonus dicendi peritus*. Sul punto vedasi anche C. Goldoni, *L'avvocato veneziano*, commedia ripubblicata a cura di I. Cacciavillani, Venezia, 2009; Tra i contemporanei, per cui non si spenderanno mai abbastanza parole di gratitudine, A. Mariani Marini, *Agli antipodi dell'azzeccarbugli. Cultura ed etica dell'avvocato*, Napoli, 2009; F. Cavalla, *Retorica giudiziale, logica e verità*, in *Retorica, processo, verità*, a cura di F. Cavalla, Milano, 2007, p. 84 ss.

¹⁷ A. Mariani Marini, *Etica degli affari, etica della professione*, in *Diritto & formazione*, 2005, 11, p. 1531; A. Mariani Marini – G. Alpa (a cura di), *Etica professionale e responsabilità sociale dell'avvocato europeo*, Pisa, 2013; F. Puppò, *Fondamento dell'etica professionale*, in *Cultura e diritti*, 2012, 3, p. 73 e ss.; G. Pascuzzi, *Diventare avvocati e riuscire ad esserlo: insegnare l'etica delle professioni forensi attraverso le trame narrative*, in *Cultura e diritti*, 2012, 1, p. 15 ss.

¹⁸ P. Calamandrei, *Troppi avvocati!*, ristampa anastatica a cura della Fondazione forense bolognese, Bologna, 2006, p. 8.

¹⁹ Per una visione contraria a quella prospettata: A. Mariani Marini, *Cronache di anni perduti. Avvocati e avvocature*, Pisa, 2017, p. 153 e ss.; *id.*, *Formazione, cultura, deontologia*, in *La previdenza forense*, 2001, p. 270. Per questo A. deve essere superata la concezione tradizionale della deontologia dell'avvocato per giungere alla configurazione di una vera responsabilità sociale del professionista forense. Questa tesi gode anche del sostegno di quanto contenuto nel preambolo del Codice di deontologia degli avvocati europei approvato a Strasburgo il 24/10/1988. Nello stesso senso, G.M. Flick, *L'avvocatura di fronte ai "nuovi" diritti nella crisi italiana ed europea*, in *Cultura e diritti*, 2013, 1, p. 65.



non è visto come un autentico promotore di legalità perché non gli è generalmente riconosciuta la funzione di elemento indispensabile del processo per rappresentare al meglio gli interessi del proprio assistito²⁰ per il fine ultimo del miglior funzionamento dell'amministrazione della giustizia²¹.

E così accade sovente che l'avvocato si presti ad accettare qualsiasi incarico dal proprio cliente, confidando in due antichi principi: *habent lites sidera sua*²² e *iura novit curia*²³. In base al primo adagio, si ritiene che non sia possibile stabilire preventivamente l'esito di una causa, che sfuggirebbe a qualsiasi possibile pronostico, perché nel corso del processo possono intervenire innumerevoli eventi imprevedibili. Per il secondo principio, invece, l'individuazione della norma applicabile al caso concreto spetta solo al giudice, mentre l'avvocato dovrebbe portare all'attenzione della curia solo l'allegazione del fatto costitutivo e la domanda del proprio assistito. Si tratta, però, di una lettura distorta ed inaccettabile per l'avvocato che deve svolgere anche una funzione sociale²⁴ nel processo e, più in generale, nell'ambito della società moderna. Lo stesso codice deontologico forense impone all'avvocato di non consigliare o assecondare azioni illecite o in mala fede (art. 23, commi 5° e 6°, cod. deont. for.), oppure inutilmente gravose per il cliente (art. 23, comma 4°, cod. deont. for.) o vessatorie per la controparte (art. 66 cod. deont. for.)²⁵.

La funzione sociale della difesa prevede anche il superamento del confine della deontologia a cui è tradizionalmente ancorata la professione forense. L'avvocato, nella difesa

²⁰ "Chi afferma il suo diritto, difende, all'interno del limitato spazio del medesimo, il diritto": così R. Von Jhering, *La lotta per il diritto*, Milano, 1989, p. 127.

²¹ P. Calamandrei, *Troppi avvocati!*, ristampa anastatica a cura della Fondazione forense bolognese, Bologna, 2006, p. 10; A. Mariani Marini, *L'argomentazione dell'avvocato*, in U. Vincenti – A. Mariani Marini – F. Cavalla, *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, Pisa, 2004, pag. 73; il fine ultimo dell'avvocato è quello di ottenere da parte del giudice la condivisione della sua tesi utilizzando "argomenti buoni e condivisibili".

²² P. Calamandrei, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Milano, 1999, p. 13.

²³ L. Mingardo – F. Reggio, in *Il Diritto come processo. Principi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista*, a cura di P. Moro, Milano, 2012, p. 217. Il brocardo si associa all'ulteriore principio "da mihi factum tibi dabo ius".

²⁴ Il rilievo sociale della difesa è espressamente riconosciuto dagli art. 9 e 10 del codice deontologico forense e dagli artt. 1, 2° comma e 3, 2° comma, della L.P. Sul punto: A. Mariani Marini – G. Alpa, *Etica professionale e responsabilità sociale dell'avvocato europeo* (a cura di), Pisa, 2013; A. Mariani Marini, *Il tempo che verrà. Avvocatura e società*, Pisa, 2012, p. 25 e ss.; R. Danovi, *Il nuovo codice deontologico forense*, Milano, 2014, p. 110 – 112; R. Lombardi, *L'avvocato della post-modernità. Note a margine dell'obbligo di formazione per l'accesso alla professione forense*, in *Cultura e diritti*, 2018, 1/S, p. 15.

²⁵ R. Danovi, *Il nuovo codice deontologico forense*, Milano, 2014, pp. 160 e 402.

JUS CIVILE



del proprio assistito, non deve solamente valutare il dovere di diligenza e di fedeltà, ma deve anche considerare i propri doveri verso la società per la salvaguardia dei diritti umani e fondamentali²⁶.

L'avvocato deve fungere da autentico filtro di legalità valutando previamente la fondatezza delle pretese del proprio cliente. Solo così facendo adempie alla propria funzione pubblica, etica e sociale.

2. – Oggi la professione forense viene sempre più assimilata anche a livello legislativo a un'impresa ed è in atto ormai da diversi anni un processo di indirizzo verso criteri mercantilitici che sembra condurre alla mercificazione della prestazione del giurista²⁷.

Si sostiene autorevolmente che i saperi giuridici “consentono di produrre prestazioni tecniche negoziabili nell'economia di mercato”²⁸.

Questa assimilazione dell'avvocato all'imprenditore provoca ovviamente problemi anche nei programmi didattici nelle scuole forensi.

Se si pone l'accento sulla componente privatistica e imprenditoriale dell'avvocatura, diviene preminente l'insegnamento della gestione economica dello studio professionale.

Si dovrebbero mutuare paradigmi e schemi della moderna psicologia del lavoro, traendo spunti dalle esperienze ormai decennali maturate nell'ambito della formazione commerciale e pubblico-amministrativa, che portano a valorizzare strategie di marketing²⁹, tecniche relazionali e processi della comunicazione suggestiva.

Il tirocinante dovrebbe dimostrare una predisposizione per le relazioni commerciali, per le tecniche di marketing e per la capacità di promuovere il proprio “prodotto” e la propria immagine ricorrendo alla pubblicità e allo sfruttamento dei social e dei mass media³⁰.

²⁶ A. Mariani Marini, *Il tempo che verrà. Avvocatura e società*, Pisa, 2012, p. 71.

²⁷ G. Alpa, *L'avvocato. I nuovi volti della professione forense nell'età della globalizzazione*, Bologna, 2005, p. 52-53; A. Mariani Marini, *Il tempo che verrà. Avvocatura e società*, cit., p. 18; *id.*, *Agli antipodi dell'azzeccagarbugli. Cultura ed etica dell'avvocato*, cit., p. 50. F. Puppo, *Il fondamento dell'etica professionale*, in *Cultura e diritti*, 2012, 3, p. 73. Per una precisa ricostruzione normativa del problema: V. Putortì, *Prestazioni d'opera intellettuale e regole della concorrenza*, in *Contratto e impresa*, 2012, I, p. 126 e ss.. Per una visione favorevole alla nuova impostazione imprenditoriale della professione forense, valorizzando la diffusione di studi di grandi dimensioni, di certificazioni ISO 9001 e della pubblicità: L. Butti, *Diventare giurista. Il diritto come lavoro e passione*, Bologna, 2012, p. 148-149.

²⁸ N. Irti, *La formazione del giurista*, in *La previdenza forense*, 2004, p. 201.

²⁹ Per una critica di questa impostazione, vedasi A. Mariani Marini, *Agli antipodi dell'azzeccagarbugli. Cultura ed etica dell'avvocato*, Napoli, 2009, p. 50.

³⁰ Si pensi alla vergognosa corsa da parte di molti colleghi, anche affermati, all'accaparramento delle di-



Viceversa, se si pone come modello di riferimento l'avvocato colto, sobrio e diligente, che funge da filtro di legalità tra il proprio cliente e l'amministrazione della giustizia, le materie da approfondire sono quelle considerate essenziali dall'art. 43 della Legge Professionale all'interno del perimetro tracciato dai principi etici e deontologici: il linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca.

In altra sede³¹ ho spiegato i motivi per cui, in base ad una corretta interpretazione degli articoli 43 e 46 della Legge Professionale, ritengo che sia necessario introdurre l'insegnamento della retorica forense. Si tratta della tecnica e della teoria dell'argomentazione che è alla base di qualsiasi discorso o scritto persuasivo.

L'insegnamento, poi, deve essere condotto con il metodo casistico, perché il tirocinante deve padroneggiare la tecnica dell'argomentazione e della persuasione nell'ambito del processo: deve apprendere le corrette tecniche di difesa che sono essenzialmente metodologiche.

L'insegnamento di queste materie non prescinde dall'adeguata considerazione degli aspetti psicologici che governano il processo. Anzi, la scelta del modello classico nella formazione dell'oratore considera l'adeguata valorizzazione dell'aspetto psicologico della difesa, del processo e dei protagonisti del processo³²: gli antichi avevano la perfetta consapevolezza della rilevanza delle emozioni nella comunicazione forense, ma mantenevano l'elemento psicologico sempre nell'ambito della tecnica persuasiva senza sopravvalutarlo come scienza autonoma³³. In ogni caso le tecniche di comunicazione (o di manipolazione) psicologica³⁴ che mirano a sedurre il destinatario del messaggio sono lontanissime dalla concezione dell'adesione ad una tesi condivisa dall'uditorio come concepita da Perelman³⁵ e non possono essere adottate come modello di riferimento³⁶

fese di casi importanti a grande impatto mediatico al solo fine di promuovere la propria immagine commerciale presso il pubblico.

³¹ P. Doria, *Insegnare ad argomentare. La lezione argomentativa e il metodo casistico*, in *Cultura e diritti*, 2018, 1/S, p. 73-74.

³² U. Vincenti, in Vincenti-Mariani Marini-Cavalla, *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, op. cit., p. 38; Quintiliano, *Instit. Orat.*, XII, 7, 56; per la preparazione del testimone, V, 7, 11; Cicerone, *De oratore*, II, 42, 178; Aristotele, *Retorica*, II, 1 e II, 4.

³³ Sofocle e Shakespeare sapevano sui rapporti umani una quantità di cose che Freud era incapace di percepire: R. Girard, *La violenza e il sacro*, Milano, 1997, p. 282. Nello stesso senso: R. Guenon, *La crisi del mondo moderno*, Roma, 1997, p. 76.

³⁴ C. Duò, *Dall'ars oratoria alla neuro-linguistica: la comunicazione dell'avvocato stratega*, in *Speciale XXIX Congresso dell'Avvocatura*, a cura di A.N.F., novembre 2008, pp. 8-10.

³⁵ C. Perelman, *Logica giuridica nuova retorica*, Milano, 1979, pp. 168 ss.



per la tecnica dell'argomentazione dell'avvocato moderno³⁷. Lo scopo del giurista non è quello di persuadere agendo sul piano psicologico per indurre il giudice ad aderire emotivamente ad una tesi, ma è quello di convincere i propri interlocutori del fondamento della propria argomentazione sulla base di principi di ragionevolezza universalmente condivisi, pur valorizzando adeguatamente anche il piano emotivo per dare maggiore efficacia all'esposizione delle proprie tesi difensive³⁸.

L'insegnamento, poi, deve assicurare l'assoluta preminenza dei principi deontologici che devono improntare il corretto esercizio della professione forense, come peraltro è espressamente previsto dall'art. 3 del d.m. n. 17 del 2018³⁹.

In sostanza, avendo come riferimento la figura classica del retore che si tramanda da secoli, nelle scuole di formazione forense bisogna saper evolvere il sapere giuridico nel saper fare (la professione forense).

Questo passaggio, però, è solo parziale, e non distinguerebbe la figura dell'avvocato dall'imprenditore.

Infatti, è necessario anche insegnare a saper essere avvocati: il giovane giurista deve saper comprendere l'ambiente in cui opera, deve essere in grado di gestire le relazioni con gli altri interlocutori sociali e deve adottare comportamenti eticamente appropriati, rispettando i dettami deontologici e pubblici del proprio ruolo⁴⁰.

Questa è la vera differenza tra il modello di avvocato a cui fa riferimento la Scuola Forense di Vicenza e l'imprenditore che presta servizi economici negoziabili nel mercato.

3. – Sicuramente l'approccio al tema proposto, ovvero sia l'identificazione della giustizia come azienda, deve essere visto sotto diversi punti di vista.

³⁶ Per una visione critica della retorica come mezzo di persuasione fine a se stesso, vedasi C. Michelstaedter, *La persuasione e la retorica*, Milano, 1982.

³⁷ A. Mariani Marini, *Agli antipodi dell'azzeccagarbugli. Cultura ed etica dell'avvocato*, op. cit., p. 49. P. Moro, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, Pordenone, 2009, p. 49: "lo scopo della retorica non è puramente psicologico".

³⁸ A. Mariani Marini, *Il ragionamento dell'avvocato. Le tecniche dell'argomentazione nel discorso giudiziale*, in *Diritto e formazione*, 2008, 2 p. 286.

³⁹ Lo stesso art. 3 che pone in premessa la preminenza dei principi deontologici e li ribadisce al 2° comma, lettera c, prescrive anche che debba essere trattato l'insegnamento dell'organizzazione dell'amministrazione dello studio (2° comma lettera h). Tuttavia, nel complesso, ritengo che la componente etica, argomentativa e metodologica sia assolutamente prevalente nella didattica forense anche sotto il profilo normativo.

⁴⁰ G. Pascuzzi, *Avvocati formano avvocati. Guida all'insegnamento dei saperi forensi*, Bologna, 2015, p. 78-79.

JUS CIVILE



Per chi ha la responsabilità del funzionamento dell'amministrazione della giustizia certamente può essere utile l'ispirazione ai principi di efficienza che caratterizzano l'azienda: l'ottimizzazione delle risorse e l'attenzione per la razionalità del "ciclo produttivo" e commerciale sono elementi positivi, direi anche imprescindibili, per la miglior fruizione del servizio da parte degli utenti e degli operatori.

Tuttavia, per quanto riguarda gli avvocati, non condivido affatto l'assimilazione della professione forense all'impresa, che deve perseguire finalità preminentemente privatistiche e commerciali.

La nostra tradizione classica ci tramanda la figura del *vir bonus dicendi peritus* che rimane ancora attuale perché comprende non soltanto la componente tecnica e professionale, ma anche quella pubblica, etica e sociale che rimane fondamentale per il corretto esercizio della professione forense.

È vero che questa visione può sembrare romantica e non più al passo con i tempi, vista la necessità di competere commercialmente in un mercato sempre più agguerrito e spietato, dove i valori deontologici possono sembrare delle autentiche chimere⁴¹.

Tuttavia, togliendo la componente umana ed etica dalla professione forense, si corre il rischio di arrivare presto all'estinzione dell'avvocato che, come esperto di *problem solving*, verrà inevitabilmente superato dalle intelligenze artificiali che si stanno rapidamente sviluppando. Un destino non dissimile, peraltro, spetterebbe in quel caso anche ai giudici.

Invece, non bisogna mai dimenticare che il giurista costituisce il "*pronto soccorso delle ambasciate umane*"⁴² dove chiedono cura ed assistenza le persone con i loro drammi e le loro preoccupazioni.

Quindi, il modello di difensore a cui bisogna puntare non è certo quello a cui arrida solo il successo commerciale: "*ricchi diventano soltanto coloro che sotto il titolo di avvocati sono in realtà commercianti o mezzani, o finanche, come usano certi specialisti in processi di divorzio, disinvolti affittacamere*"⁴³.

Perciò, fino a quando il mio Ordine mi onorerà con l'incarico conferitomi vent'anni fa, la didattica della scuola di formazione forense di Vicenza punterà a formare il *vir bonus dicendi peritus* e non commercianti.

⁴¹ Questa critica bonaria mi è stata rivolta dal mio caro amico Nicola Madia, degno erede di una grande dinastia di principi del foro nella presentazione del mio ultimo articolo "*Giuristi si nasce o si diventa? La professione forense richiede un innato talento*", in *Gli Oratori del Giorno*, 2018, n. 5, p. 15.

⁴² P. Calamandrei, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Milano, 1999, p. XXXI.

⁴³ P. Calamandrei, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, cit., p. 385.